


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*  
U del 15/04/2014 Prot.: 0007180 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



IX LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 427  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Daniele Stival, Luca Baggio, Andrea Bassi, Federico Caner, Bruno Cappon, Roberto Ciambetti, Maurizio Conte, Cristiano Corazzari, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Arianna Lazzarini, Franco Manzato, Gianpiero Possamai, Paolo Tosato e Matteo Toscani relativa a:  
"ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI VENEZIA E DI MESTRE".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.



IX Legislatura


IL PRESIDENTE



(Clodovaldo Ruffato)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott. *Roberto Valente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. *Roberto Zanoni*)





# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 427**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Stival, Ciambetti, Cappon, Tosato, Finco, Lazzarini, Possamai, Baggio, Bassi, Caner, Corazzari, Toscani, Conte, Finozzi e Manzato

### **ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI VENEZIA E DI MESTRE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 aprile 2014.

## ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI VENEZIA E DI MESTRE

*Relazione:*

### A. ORIGINI STORICHE

*Fino al 1926, il Comune di Venezia non comprendeva gli attuali territori e centri urbani siti nella terraferma:*

*- l'unificazione avvenne per effetto di un regio decreto fascista emanato senza alcuna consultazione popolare.*

*I motivi erano allora legati allo sviluppo del nuovo Porto industriale in Terraferma e alla necessità di sottoporre la nascita dei cantieri navali e dell'industria chimica ad un'unica guida politico-economica.*

*Questa esigenza ha esaurito da tempo la propria funzione storica. Ormai, i problemi legati all'industria di Porto Marghera attengono alle bonifiche delle aree inquinate, alla riqualificazione urbana e al mantenimento dei livelli occupazionali, non più certo all'espansione.*

*Non è contestabile che le caratteristiche fisiche, sociali ed economiche della città lagunare siano del tutto diverse da quelle della Terraferma: il connubio amministrativo, da ben 87 anni, continua a portare a Venezia e a Mestre enormi problematiche.*

### B. VENEZIA INSULARE.

*L'attuale situazione della città storica di Venezia è drammatica. La città lagunare è afflitta da numerosi problemi, di ordine ambientale, di conservazione architettonica, di impoverimento del tessuto economico e sociale, con uno su tutti, causa ed effetto degli altri, la caduta demografica. La Città storica è scesa dai 171.000 abitanti degli anni '50 a meno dei 58.000 residenti attuali: assieme ad essi, Venezia ha perso peso economico, politico, molte attività commerciali tipiche di un centro urbano, uffici pubblici, sedi di grandi aziende.*

*L'amministrazione comunale unica ha avuto scarso interesse a combattere il fenomeno dell'esodo mentre i cittadini sono e sono stati costretti a subire un'imposizione fiscale sproporzionata rispetto ai benefici goduti; l'unione amministrativa ha inoltre determinato un deficit di democrazia, potendo un centro come Venezia contare solo su una rappresentanza minoritaria in Consiglio comunale.*

*La specificità di Venezia è concetto ormai consolidato nell'opinione pubblica, ma necessita ora anche di un riconoscimento a livello politico: Venezia soffre prima di tutto di un errore concettuale che la vede di fatto come un mero spazio museale e ricettivo per visitatori di passaggio, costretta, senza possibilità di scampo, ad un destino esclusivamente turistico.*

*Un'amministrazione comunale rivolta unicamente a Venezia insulare potrà rispondere meglio alle diverse esigenze dei suoi cittadini e garantire un governo locale concentrato sulle specifiche caratteristiche di questa città; solo un'amministrazione autonoma avrà interesse a favorire il ripopolamento, lo sviluppo articolato su nuove economie di riequilibrio anziché sulla monocultura del turismo di massa e il radicamento di iniziative imprenditoriali rispettose del delicato equilibrio ambientale della laguna, che colgano pienamente l'essenza di una specificità che deve diventare vantaggio, di una particolarità che deve ricominciare a rappresentare una risorsa.*

*In sintesi, i principali obiettivi che la creazione del Comune autonomo di Venezia Insulare rende possibili sono i seguenti:*

- 1) frenare lo spopolamento e la chiusura di uffici e attività commerciali per residenti;*
- 2) garantire servizi pubblici migliori gestiti da un'Amministrazione dedicata solo a Venezia;*
- 3) attirare risorse e agevolazioni fiscali per cittadini e imprese, che ora sopportano costi insostenibili e spesso sono costrette a chiudere;*
- 4) garantire un rapporto più diretto tra elettori ed eletti, e, pertanto, migliore rappresentatività della cittadinanza veneziana;*
- 5) ridurre i costi con la razionalizzazione della macchina amministrativa comunale, che ora presenta duplicazioni ed inefficienze, con un maggior controllo dei cittadini sui servizi erogati;*
- 6) dotare la Regione Veneto di un Capoluogo, Venezia, che torni ad occupare un ruolo centrale attraverso un suo potenziamento e una sua più forte autonomia.*

#### **C. MESTRE E TERRAFERMA.**

*Mestre rappresenta un unicum, perché, pur essendo la terza città del Veneto e la diciottesima d'Italia per numero di abitanti, è priva di un'autonoma amministrazione comunale, essendo attualmente frazione del Comune di Venezia, il cui capoluogo ha, come visto, meno della metà dei suoi abitanti.*

*Mestre ha una propria storia, iniziata in epoca paleoveneta e romana, precedente a quella di Venezia, ma l'assunzione di una fisionomia civica le è stata impedita dalla cancellazione dell'autonomia comunale nel 1926. Mestre non può essere il dormitorio, la periferia o l'alter ego di Venezia in Terraferma, ruolo che invece le è stato attribuito e che è perpetrato dalla manchevole gestione amministrativa unionista. L'unione delle due realtà ha portato solo appiattimento, omologazione, ingigantirsi dei problemi: oggi anche Mestre è contagiata da problemi di Venezia quali lo spopolamento e il declino economico, a conferma dell'impossibilità di gestire le due Città in un'ottica unitaria, attesa la loro diversità: Mestre e la Terraferma devono avere una propria autonomia amministrativa distinta dal Comune di Venezia.*

*Un comune di terraferma avvantaggerà tutti e nessuno potrà sentirsi più periferia di Venezia in quanto tutti gli attuali centri di terraferma diventeranno elementi qualificanti del nuovo comune.*

*Il futuro Comune di Mestre avrà dimensioni più funzionali e gestibili, per risolvere problemi sinora insoluti e per togliere al sindaco l'alibi di doversi occupare prioritariamente di Venezia. Mestre potrà crescere anche qualitativamente, enfatizzare la propria vocazione commerciale, artigianale e piccolo-imprenditoriale, riconvertire Porto Marghera, ricominciare a produrre posti di lavoro, sviluppare autonome iniziative culturali e sportive, favorire l'associazionismo spontaneo, recuperare le eccellenze mestrine oggi dimenticate.*

#### **D. L'ATTUALE SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.**

*Il presente progetto di legge regionale prevede la suddivisione dell'attuale Comune di Venezia in due comuni autonomi. Dalla cartografia allegata si evidenzia che i comuni risultanti sono formati, per il Comune di Venezia, dalle aree territoriali e acquee in cui sono insediate la città storica, le isole e la laguna,*

*comprese la barene, e, per il Comune di Mestre, dal territorio della terraferma dell'attuale comune.*

*Le Municipalità non hanno centrato l'obiettivo di una gestione vicina alle reali problematiche dei due centri, esse hanno dimostrato di essere strumenti costosi e privi di reali poteri.*

*L'imminente avvento della Città metropolitana spazza via ogni ragione contraria, essendo infatti previsto un livello di gestione sovracomunale per il governo di aree complesse: Venezia e Mestre potranno essere comuni autonomi all'interno della futura Città Metropolitana, come espressamente previsto dalla legge. L'iniziativa, dunque, non mira a dividere ma a moltiplicare opportunità, lavoro, sviluppo e sottrarre sprechi, declino e crisi.*

*Venezia e Mestre trarranno benefici dalla propria autonomia comunale: un sindaco e un'amministrazione dedicati daranno maggior impegno, migliori servizi, miglior controllo degli elettori e minori sprechi: tra le due città ci saranno più collaborazione e meno sospetti rispetto ad oggi.*

*Le due realtà disomogenee di Venezia e Mestre, infatti, non creano economie di scala, ma solo sprechi e uffici-doppione.*

*Oggi i costi della politica per ogni singolo assessore o consigliere sono maggiori di quanto sarebbero in due comuni più piccoli: gli interventi e le rispettive spese saranno razionalizzati, perché riferiti alla specificità delle due aree, con conseguenti risparmi per i contribuenti.*



## **ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI VENEZIA E DI MESTRE**

### **Art. 1 - Istituzione dei nuovi Comuni di Venezia e di Mestre.**

1. Sono istituiti i Comuni di Venezia e di Mestre, ricadenti nell'ambito della provincia di Venezia, ciascuno dotati di specifica autonomia territoriale e istituzionale.

2. La delimitazione dei territori di ciascuno dei comuni di cui al comma 1, viene individuata nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge e proviene dalla divisione del territorio del preesistente Comune di Venezia.

### **Art. 2 - Consultazione referendaria.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

- elettori aventi diritto al voto: n.
- votanti: n.
- voti validamente espressi: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

### **Art. 3 - Disposizioni attuative.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di ciascuno dei Comuni di Venezia e di Mestre, nella delimitazione individuata nell'articolo 1, sono delegati alla amministrazione provinciale di Venezia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono definiti sulla base del criterio secondo cui i comuni di nuova istituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale limitatamente al proprio territorio, subentrano nella titolarità di tutti i beni mobili, immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine, ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

### **Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





## **INDICE**

Art. 1 - Istituzione dei nuovi Comuni di Venezia e di Mestre.....	5
Art. 2 - Consultazione referendaria.....	5
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	5
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza. ....	5



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

*ALLEGATI AL PROGETTO DI LEGGE N. 427 RELATIVO A:*

**ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI VENEZIA E DI MESTRE**

---

- A) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE
  
- B) PLANIMETRIA

Premesso che:


- la proposta di modifica degli attuali confini contenuta nella presente legge si basa sull'attribuzione delle zone umide di barena al Comune di Venezia, in quanto considerabili a tutti gli effetti parti integranti dell'ecosistema lagunare di cui la Città di Venezia costituisce fulcro riconosciuto e centro fondamentale;
- la modifica degli attuali confini riguarda esclusivamente la zone di contatto tra la attuale terraferma mestrina e le predette zone umide situate, indicativamente, in direzione nord/nord ovest della città insulare;
- nessuna modifica riguarda od è richiesta con riferimento alle odierne linee confinarie esterne tra l'attuale Comune di Venezia e i comuni di Chioggia, Cavallino/Treporti, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, S. Donà di Piave, Jesolo che pertanto rimangono immutate e ferme;
- le aree su cui insistono Porto Marghera e l'Aeroporto "Marco Polo", al di là della loro demanialità o meno, rientrano nel perimetro dell'istituendo Comune di Mestre.


La suddivisione territoriale del Comune di Venezia risulta dalla seguente relazione descrittiva e dalla planimetria di cui all'Allegato B.

- A partire dalla confluenza del fiume Dese con il Canale Santa Maria seguendo il corso di detto fiume fino alla confluenza con il ramo nordest del Canale Osellino comprendendo a sud dello stesso la località di barena "*Punta Dese*";
- indi seguendo verso ovest il Canale Tronco Osellino Est, con la linea di confine situata nella mezzeria del detto canale, staccandosi poi da esso in direzione sud/est e proseguendo lungo il bordo di terra ferma cementificata dell'aeroporto "*Marco Polo*";
- indi proseguendo lungo la sponda interna est, versante laguna, dell'aeroporto Marco Polo, con l'attribuzione al territorio del nuovo Comune di Venezia delle barene dette "*Busa dell'Aeroporto*", "*Punta Lunga*" "*Le Bochere*", "*Sacchetta Smerdaiola*", "*Barena Canal Tessera*", "*Puntina Canal Tessera*";
- indi piegando a nord e seguendo le varie rientranze di terreno fermo di detta sponda sino alla darsena aeroportuale;
- indi in linea retta verso ovest seguendo la sponda fronte laguna (est) del Canale Osellino sino alla sua confluenza con la sponda sinistra del canale "*Scaricatore alle Rotte*" e di lì sino alla Punta di S. Giuliano e quindi comprendendo nel territorio del nuovo Comune di Venezia le barene dette "*Sacca Sarsegna*", "*Sacca Campalton*", "*Barena di Tessera*" *Punta Campalto*, "*Barena di Campalto*", *Barena del Passo*", "*Seno della Seppa*";
- indi attraversando il Ponte della Libertà (SS 11) in corrispondenza dei c.d. Pili;
- indi correndo lungo la sponda est dell'isola Pili sino alla punta dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi;
- indi costeggiando la sponda ovest di detta Isola e poi piegando verso la sponda ovest (interna) dell'isola delle Tresse;
- indi in linea retta sino al punto di intersezione dell'attuale confine con il Canale dei Petroli;

- indi mantenendo l'attuale linea confinaria con i comuni di Chioggia, Campagna Lupia, Mira, Spinea, Martellago, Scorzè, Mogliano, Marcon, Quarto d'Altino, Cavallino Treporti, Jesolo.

Allegato B - Planimetria





PDLR n. 427

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 3**

**Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)**  
NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)

**Art. 17 - (Successione di comuni).**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

-----  
(1) L'art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali.

**Nota all'articolo 4**

**Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1**  
STATUTO DEL VENETO

**Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.**

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.